

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone mira ad immettere nei ruoli docenti che hanno già ricevuto un duplice vaglio di idoneità all'insegnamento della materia: per entrambe le categorie, infatti, vi è stato il giudizio positivo della commissione giudicatrice e, rispettivamente, per i docenti di cui al gruppo *a*) il precedente vaglio della facoltà che ha conferito l'incarico, e per quelli di cui al gruppo *b*) della commissione giudicatrice del concorso per assistente ordinario.

Si tratta, poi, nella maggioranza dei casi di elementi giovani, il che compensa la preferenza che le altre proposte di stralcio alla legge Codignola dà a docenti che già da numerosi anni esercitano l'insegnamento, ma che da tempo non ricevono — o non hanno mai ricevuto — riconoscimento ufficiale della idoneità all'insegnamento da parte di commissioni giudicatrici di concorso per cattedre e, d'altro canto, equilibra anche la immissione nei ruoli rispetto alle varie facoltà, dato che la immissione automatica dei professori

aggregati, degli incaricati ultranovennali eccetera, riguarderebbe — da un punto di vista statistico — essenzialmente le facoltà mediche.

Va ancora rilevato come nella maggioranza dei casi si tratta di elementi per i quali il giudizio di maturità è stato formulato indipendentemente da ogni politica concorsuale, che determina la formazione delle terne dei concorsi, o addirittura di elementi che sono rimasti vittime della attuale struttura concorsuale, che la futura riforma universitaria tende a trasformare.

Il proposto provvedimento si palesa, infine, essenzialmente necessario per le piccole Università, alle quali il ridotto numero di concorsi svoltisi negli anni scorsi, e addirittura il proposto blocco degli stessi, ha terribilmente impoverito il corpo docente di ruolo. D'altronde esso non comporta alcun onere finanziario, perchè consente la copertura di posti di ruolo già esistenti, ovvero la trasformazione in posti di professori di ruolo di posti già esistenti di assistente ordinario.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dai seguenti:

« Entro tre anni dalla approvazione degli atti di un concorso, e dopo le deliberazioni della facoltà e della scuola per le quali il concorso fu bandito, le altre facoltà o scuole possono designare per la nomina uno dei candidati proposti dalla commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, già scelto da una facoltà o scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa.

Qualora tutti i ternati nel concorso siano stati nominati, le facoltà o scuole possono altresì designare per la nomina uno dei candidati dichiarati maturi dalla commissione giudicatrice, a condizione:

a) che prima dell'espletamento del concorso sia stato incaricato dell'insegnamento della materia o di materia affine nella stessa facoltà o scuola che lo designa, e che presso tale facoltà o scuola vi sia posto di ruolo vacante;

b) ovvero che sia assistente ordinario di ruolo presso la stessa facoltà o scuola; in tal caso il posto di assistente ordinario si trasforma automaticamente in posto di professore di ruolo ».